



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore OCCHIUTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2023

Disciplina delle imprese culturali e creative

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è incentrato sul tema della cultura e della creatività. Tema la cui rilevanza è oggettiva per la realizzazione di una crescita sostenibile intelligente.

Le imprese creative sono imprese che hanno le loro origini nella creatività, nel talento e nella maestria di quegli individui che attraverso la produzione e lo sfruttamento delle proprietà intellettuali, hanno il potenziale per creare posti di lavoro e benessere.

Innanzitutto, per definizione, sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti passivi di imposta in Italia che abbiano, quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, al teatro, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

Quando si parla di imprese culturali e creative si fa riferimento all'artigianato artistico, al *design* e alle arti visive, settori importanti per l'economia italiana, capaci di muovere investimenti e di creare lavoro e che includono sia le arti come la danza, la musica, il cinema, sia ambiti legati alla realizzazione di prodotti come l'artigianato artistico, il *design*, la moda. Piccoli laboratori e imprese con un patrimonio di tecniche, conoscenze e competenze ricchissimo e ad ele-

vata specializzazione, che realizzano pezzi unici, di importante valore estetico.

Tra gli studi sul settore si ricorda quello elaborato da Confartigianato, che a fine 2019 ne ha pubblicato uno dedicato all'artigianato artistico italiano.

I dati risalgono ai primi tre mesi dello stesso anno e indicano che, nel nostro Paese, ci sono circa 288.300 imprese di artigianato artistico, dove lavorano circa 801.000 artigiani specializzati. Gli ambiti di attività principali includono la trasformazione alimentare, il settore tessile, la lavorazione artigianale di legno e metalli, ed ogni regione può citare decine di esempi come la lavorazione del legno in Val Gardena, l'arte della pelletteria fiorentina, le ceramiche di Vietri.

Si tratta di competenze e conoscenze che a volte si perpetuano di generazione in generazione e si evolvono nel tempo grazie ai più giovani. Tale aspetto interessante è affrontato anche dalla Carta internazionale dell'artigianato artistico che sottolinea il valore tradizionale e la rilevanza storica delle produzioni artigiane e che, inoltre, mette in luce il loro collegamento con altri settori e con la loro capacità di innovare, anche attraverso le nuove tecnologie.

L'evoluzione, la collaborazione, l'avvento del digitale sono elementi che trovano spazio anche in altre imprese culturali e creative, come ad esempio le arti performative quali tutte le forme artistiche in cui l'esibizione avviene davanti a un pubblico: teatro, danza e circo, per esempio; come pure nelle arti visive, ovvero quelle discipline artistiche che hanno come risultato un oggetto visibile, nelle quali rientrano la scultura, la pit-

tura, l'architettura, la fotografia, ma anche le gallerie e i musei nei quali le opere sono esposte.

Il *musical*, il cinema, il teatro sono solo alcuni esempi di imprese culturali e creative caratterizzate dalla capacità di integrarsi e collaborare tra loro, così come il *web*, le nuove tecnologie digitali avanzate, le strumentazioni all'avanguardia che hanno fatto nascere forme d'arte nuove e sempre più integrate.

A tale riguardo, si ricorda lo studio elaborato dalla Commissione europea nel 2019 in merito all'impatto del settore culturale e creativo sull'occupazione in Europa, pari a 12,5 milioni di persone; in termini di PIL, il 4,2 per cento su base europea. In Italia i dati pre-pandemia mostrano che il nostro Paese supera queste cifre, con dati che si attestano al 6,1 per cento del PIL già nel 2019. Le cifre più recenti, ovviamente, risentono dell'effetto della crisi da Covid-19 sul settore e per tale motivo c'è bisogno di incoraggiare i professionisti delle imprese culturali e creative a integrare le proprie competenze per proporre nuovi prodotti culturali.

In particolare le tendenze del momento sono incentrate su proposte capaci di stimolare l'intervento del pubblico in modo più diretto, prodotti diffusi attraverso le piattaforme digitali e interventi che coinvolgano comunità e territori.

In Italia c'è un settore delle imprese culturali e creative in cui viene riconosciuta l'eccellenza a livello mondiale, ovvero il comparto del lusso: *design* di alta gamma e moda; ambiti trainanti per l'economia italiana, soprattutto per quanto riguarda le esportazioni.

Il settore delle imprese creative è vasto e complesso, in esse vi è ingegno, passione e creatività umana. Si tratta di un settore proiettato verso il futuro, con una straordinaria capacità di cogliere il potenziale dell'innova-

zione e della contaminazione tra competenze.

Il presente disegno di legge, che intende rispondere a tale esigenza, è suddiviso in 7 articoli.

L'articolo 1 reca l'oggetto e la finalità della legge che è volta a favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese culturali e creative. Si tratta di una qualifica che possono acquisire tutti gli enti privati, comprese le *onlus*, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, in possesso dei seguenti requisiti: avere per oggetto sociale ed esercitare, in via prevalente o esclusiva, attività di ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, conservazione, ricerca e valorizzazione o gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, al teatro, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati, alla progettazione di *design* e di architettura, nonché alla direzione artistica in genere, o alla organizzazione di eventi di cui alle attività sopra descritte, nonché avere sede in Italia, in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia.

L'articolo 2 reca le disposizioni relative ad una sezione speciale del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, istituita dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella quale tali imprese culturali e creative sono iscritte. Le Camere di commercio trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle imprese culturali e creative iscritte nell'apposita sezione se possiedono i requisiti di cui all'articolo 1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 è attestato mediante autocertificazione prodotta dal rappre-

sentante legale dell'impresa e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Quest'ultimo deposita altresì, presso l'ufficio del registro delle imprese entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione concernente le attività svolte nell'anno precedente per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di istituzione di un apposito fondo per lo sviluppo delle attività culturali e creative per il 2023, 2024, 2025. Il fondo sarà destinato alle imprese che perseguono: promozione di nuova imprenditorialità e di misure per la crescita del settore; promozione di forme di collaborazione con le imprese di altri settori produttivi, le università e gli enti di ricerca, i musei, le istituzioni culturali; predisposizione di misure per favorire l'accesso al credito e misure volte a favorire lo sviluppo del settore anche mediante progetti di analisi e studio e attività di promozione e valorizzazione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Le modalità per la concessione e per l'utilizzo delle risorse dell'articolo 3, così come gli strumenti per il monitoraggio e il controllo sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di credito d'imposta per le imprese culturali e creative. Questo è riconosciuto entro un anno dalla loro costituzione, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 nella misura del 30 per cento

dei costi sostenuti per attività di sviluppo produzione e promozione di prodotti e servizi. Le imprese possono accedere al credito d'imposta ivi previsto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione. Le modalità per la concessione del credito d'imposta sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 5 reca disposizioni in merito all'uso di immobili pubblici per lo svolgimento di attività culturali e creative. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono: concedere a titolo gratuito beni immobili di loro proprietà, in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni; dare in concessione o in locazione i beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei beni tramite interventi di recupero, restauro, e ristrutturazione a spese del concessionario; dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà.

L'articolo 6 reca il piano strategico delle imprese culturali e creative adottato ogni tre anni con proprio decreto dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il primo Piano strategico è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano strategico si tiene conto di finalità come: definire modalità organizzative e di collegamento nelle attività delle amministrazioni competenti; favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore; favorire lo sviluppo del settore; incentivare i

percorsi di formazione, anche manageriale, finanziaria e gestionale, dedicati alle competenze connesse alle attività del settore; individuare misure di sostegno per le *start-up* innovative; favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale;

promuovere studi e ricerche in ambito nazionale e internazionale e sostenere la promozione all'estero.

L'articolo 7 infine reca disposizioni in materia di modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge è volta a favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese culturali e creative.

2. Ai fini della presente legge possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa tutti gli enti privati, comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, in possesso dei seguenti requisiti:

a) hanno per oggetto sociale ed esercitano in via prevalente o esclusiva attività di ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, conservazione, ricerca e valorizzazione o gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, al teatro, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati, alla progettazione di *design* e di architettura, nonché alla direzione artistica in genere, o alla organizzazione di eventi di cui alle attività sopra descritte;

b) svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo purché sia soggetto passivo di imposta in Italia.

Art. 2.

(Sezione speciale del registro delle imprese)

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono un'apposita sezione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, cui sono iscritte le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle imprese culturali e creative iscritte nell'apposita sezione del registro di cui al comma 1. Ai fini dell'iscrizione, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, è attestato mediante autocertificazione prodotta dal rappresentante legale dell'impresa e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

3. Le imprese culturali e creative possono introdurre, accanto alla denominazione sociale, la dicitura « Impresa culturale e creativa » o « ICC » e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale dell'impresa, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, attesta il mantenimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2. Il medesimo rappresentante legale deposita altresì, presso l'ufficio del registro delle imprese, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione concernente le attività svolte nell'anno precedente per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, che include la descrizione degli obiettivi specifici e delle iniziative poste in essere dagli amministratori per il perseguimento delle finalità culturali dell'impresa, tenendo conto, in particolare, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento ai criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

(Fondo per lo sviluppo delle attività culturali e creative)

1. Ai fini della presente legge, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo per lo sviluppo delle attività culturali e creative, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinato alle imprese culturali e creative iscritte nelle sezioni speciali del registro delle imprese di cui all'articolo 2, che perseguono le seguenti finalità:

a) promozione di nuova imprenditorialità e di misure per la crescita del settore;

b) promozione di forme di collaborazione con le imprese di altri settori produttivi, le università e gli enti di ricerca, i musei, le istituzioni culturali, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto sotto forma di *voucher* da destinare all'acquisto di servizi prestati dalle imprese di cui al presente comma anche per favorire processi di innovazione;

c) predisposizione di misure per favorire l'accesso al credito;

d) predisposizione di misure volte a favorire lo sviluppo del settore anche mediante analisi, studi e attività di promozione e valorizzazione.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,

relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la concessione e per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, sono definiti gli strumenti per il relativo monitoraggio e controllo e sono disciplinati i casi di revoca o decadenza dai benefici di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Credito d'imposta per le imprese culturali e creative)

1. Entro un anno dalla loro costituzione, alle imprese culturali e creative, iscritte nelle sezioni speciali del registro delle imprese di cui all'articolo 2, è riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta ivi previsto nel rispetto dei limiti di cui al citato regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle im-

prese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, con particolare riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa ivi indicato, alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l'ammissione al beneficio, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni, ai casi di revoca o di decadenza dal beneficio, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. I commi da 57 a 60 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati.

Art. 5.

(Uso di immobili pubblici per attività culturali e creative)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), da parte delle imprese culturali e creative iscritte nelle sezioni speciali del registro delle imprese di cui all'articolo 2, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono:

a) concedere a titolo gratuito beni immobili di loro proprietà, in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni. La cessione ha una durata massima

di dieci anni, rinnovabile, nel corso dei quali il concessionario ha l'onere di effettuare, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile;

b) dare in concessione o in locazione i beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei beni tramite interventi di recupero, restauro e ristrutturazione a spese del concessionario, anche con nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*). Dai canoni sono detratte le spese sostenute per gli interventi indicati nel primo periodo della presente lettera entro il limite del canone stesso. La durata della concessione o locazione è commisurata al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non può eccedere i trenta anni;

c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà.

2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al comma 1 possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Per le imprese concessionarie o locatarie di immobili ai sensi del presente articolo, i comuni possono disporre esenzioni o riduzioni delle imposte municipali, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.

Art. 6.

(Piano strategico delle imprese culturali e creative)

1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in*

Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative, di seguito denominato « Piano strategico », senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il primo Piano strategico è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza dei predetti pareri.

3. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano strategico si tiene conto delle seguenti finalità:

a) definire modalità organizzative e di collegamento nelle attività delle amministrazioni competenti, anche con riferimento a iniziative di livello regionale ed europeo;

b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore;

c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica nonché all'economia circolare;

d) incentivare i percorsi di formazione, anche manageriale, finanziaria e gestionale, dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e con le associazioni tra imprese e favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi;

e) individuare misure di sostegno per le *start-up* innovative;

f) sostenere la promozione all'estero, anche mediante intese con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale;

h) promuovere studi e ricerche in ambito nazionale e internazionale.

4. Per la definizione del Piano è istituito un Comitato composto da dieci esperti, che operano a titolo gratuito, nominati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 7.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 151, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione ».

€ 1,00